

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6656 del 18/12/2023
Oggetto	Artt. 245 e 240 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Fondazione Hospice Area Nord "San Martino" Onlus Ets - Sito "ex Fornace del Budrighello" ubicato in Via Matteotti n. 344, località Pioppa, nel Comune di San Possidonio (MO). Assunzione Valore di Fondo Naturale per Manganese e conclusione del procedimento.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6911 del 18/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

SAC Modena
U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati
Pratica Sinadoc n. 37511/2023

OGGETTO: Artt. 245 e 240 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati.

Fondazione Hospice Area Nord “San Martino” Onlus Ets - Sito “ex Fornace del Budrighello” ubicato in Via Matteotti n. 344, località Pioppa, nel Comune di San Possidonio (MO). **Assunzione Valore di Fondo Naturale per Manganese e conclusione del procedimento.**

Vista la L.R. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

dato atto che tra ARPAE, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*”, periodicamente rinnovata, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante ARPAE (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati; a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte dal SAC di Modena di ARPAE;

viste, inoltre:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui sopra;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 108/2022 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena;
- la D.D.G. n. 129/2022 di rinnovo degli Incarichi di Funzione istituiti in ARPAE Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 163/2022 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione del Direttore Tecnico di ARPAE n. 532 del 01/07/2022 relativa alla “*Istituzione di un Gruppo di Lavoro, denominato “Valori di Fondo acque sotterranee e suolo”, ed individuazione dei documenti tecnici di riferimento per la definizione di un quadro conoscitivo di base finalizzato alla valutazione sito-specifica dei valori di fondo, a livello regionale, nelle acque sotterranee e nei suoli, a supporto dei procedimenti di bonifica come disciplinati dal D. Lgs. n. 152/2006, parte IV titolo V*”;
- l’Istruzione Operativa I85007/ER emessa dalla Direzione Tecnica di ARPAE “*Procedimento tecnico-amministrativo per la gestione dei superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nel suolo e/o nelle acque sotterranee in assenza di evento potenzialmente contaminante*”;

richiamati:

- il D. Lgs. 152/2006 e, in particolare, il Titolo V della Parte IV “*Bonifica di siti contaminati*”;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2218 del 21/12/2015, avente ad oggetto la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
via Pietro Giardini, 472/L | 41124 Modena | tel +39 059 433911 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

premessato che:

- il sito “ex Fornace del Budrighello”, ubicato in Via Matteotti n. 344 presso località Pioppa nel Comune di San Possidonio (MO) e gestito dalla Fondazione Hospice Area Nord “San Martino” Onlus Ets, è oggetto di un procedimento di trasformazione urbanistica da industriale (ex fornace di Budrighello) a residenziale (realizzazione dell’Hospice Territoriale Area Nord di Modena, edificio a destinazione socio sanitaria assistenziale per pazienti oncologici in fase avanzata in cui vengono praticate le cure palliative);
- nell’ambito dell’approvazione del Piano di recupero di iniziativa privata, il proponente ha eseguito nel 2019 un’indagine ambientale sulle matrici ambientali da cui sono emersi superamenti della CSC di Tab. 2 del D. Lgs. 152/06 per il parametro Manganese in corrispondenza di due dei tre piezometri in sito (S9 ed S12, rispettivamente 947 µg/l e 210 µg/l);
- nel parere del Servizio Territoriale di Arpae prot. 147737 del 14/10/2020 si richiedeva un ulteriore monitoraggio di conferma riportando che “*ci si riserva di considerare tali eccedenze “valori di fondo” solo dopo aver acquisito i risultati analitici della campagna di monitoraggio prescritta.*”;
- il secondo campionamento delle acque sotterranee eseguito nel 2023 ha riconfermato le non conformità per il Manganese nelle acque sotterranee in corrispondenza di S9 (490 µg/l) ed S12 (940 µg/l);

dato atto che la Fondazione Hospice Area Nord “San Martino” Onlus ETS ha trasmesso una notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 245 del D. Lgs. 152/2006, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 173155 del 12/10/2023, con cui:

- segnala superamenti della CSC di Tab. 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs 152/06 per il parametro Manganese relativamente alle acque sotterranee del sito in esame;
- nella suddetta documentazione inviata, il proponente sostiene la probabile origine naturale dei superamenti di Mn nelle acque sotterranee richiamando la presenza dei cosiddetti Valori di Fondo Naturali (VFN);
- individua le concentrazioni soglia di rischio (CSR) per il Manganese nelle acque sotterranee elaborando un’Analisi di Rischio sito specifica i cui esiti attestano il non superamento delle CSR definite (Rif. a elaborato tecnico “*Elaborazione e calcolo delle CSR acque sotterranee presso il sito della ex Fornace del Budrighello*”);

tenuto conto del contributo tecnico del Servizio Territoriale di Modena prot. 202542 del 28/11/2023 in merito alla suddetta documentazione pervenuta, trasmesso unitamente all’allegata relazione tecnica redatta dal Gruppo di Lavoro di Arpae “*Valori di fondo Acque sotterranee e Suolo*” nella quale viene definito per il Mn un VFN *in situ* con valenza, ai sensi del comma 1 lettera a) dell’art. 240 del D. Lgs. 152/06, di CSC per le acque sotterranee;

considerato che, in relazione alla probabile origine naturale dei superamenti di Mn nella matrice acque sotterranee (sostenuta anche dal proponente), il GdL “*Valori di fondo Acque sotterranee e Suolo*” istituito presso la Direzione Tecnica di Arpae ha elaborato una relazione tecnica in cui si definisce il VFN per il parametro Mn e, in particolare, si riporta quanto segue:

- “*dall’analisi delle attività pregresse svolte nella zona, in particolare del processo produttivo terminato nel decennio 1970-1980, è possibile escludere un nesso causale con la presenza di manganese riscontrata nei piezometri S9 e S12 fino a concentrazioni massime di 947 µg/l.*”;
- “*Considerando che le stazioni S9 e S12 aventi litologie fini, in particolare S12, con sostanza organica e calcinelli, si conclude che il valore massimo riscontrato di 947 µg/l di manganese è coerente con la variabilità osservata a scala regionale per tali litologie, nelle quali si raggiunge il valore massimo di 1746 µg/l e che, in altri contesti territoriali che sono in corso di elaborazione da parte di questa Agenzia, possono raggiungere valori ancora più elevati per condizioni locali. Sulla base di queste valutazioni, si conferma pertanto che il valore di 947 µg/l di manganese (massimo valore registrato in situ) può essere assunto quale valore di fondo avente però un basso livello di confidenza, che tiene conto della variabilità del sistema dovuta alla vicinanza al corso d’acqua ed alla distribuzione nel sottosuolo dei materiali più fini ricchi in sostanza organica e calcinelli.*”;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
via Pietro Giardini, 472/L | 41124 Modena | tel +39 059 433911 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

considerato inoltre che, nel parere prot. 202542 del 28/11/2023, Arpae ST precisa che *“che per il manganese l'esposizione per via inalatoria è pressoché nulla poiché, alle condizioni normali, non risulta volatile come anche evidente dalla Banca dati ISS-INAIL (2018) che riporta le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle specie chimiche inquinanti. Rimarrebbero così potenzialmente attivi i soli percorsi diretti in merito ai quali lo stesso proponente ha dichiarato che le acque non saranno mai utilizzate per il consumo umano. Si dovrà dare quindi evidenza di tale vincolo.”*;

ritenuto opportuno indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 241/90 (ai sensi del quale *“la conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente ... quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi...”*);

preso atto che in data 15/12/2023 si è svolta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 241/90 al fine di condividere gli esiti dell'approfondimento condotto da Arpae in merito alla definizione del VFN del Mn, al termine della quale è stato adottato il Verbale n. BS/19/2023 (trasmesso agli Enti con prot. 213391 del 15/12/2023) con cui la Conferenza esprime quanto segue:

1. prende atto che non è individuabile una correlazione tra i superamenti della CSC del Mn riscontrati nelle acque sotterranee del sito e l'attività dell'ex fornace che insisteva in passato nel sito;
2. esprime parere favorevole all'approvazione del valore di fondo naturale del parametro Mn per la falda freatica pari a 947 µg/l (massima concentrazione rilevata in sito) e sostitutivo della CSC ai sensi dell'art. 240, comma 1, punto b) del D. Lgs. 152/06;
3. esprime parere favorevole alla conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06, in quanto il sito risulta non contaminato in assenza di superamenti del VFN assunto a nuova CSC;
4. concorda con la proposta di chiusura per ritombamento dei piezometri presenti in sito;
5. propone al Comune di prescrivere alla ditta, nell'ambito del procedimento di trasformazione urbanistica, quanto riportato nel parere di Arpae ST prot. 202542 del 28/11/2023 e ripreso ai punti a), b), c), d) ed e);

fatte proprie le valutazioni e considerazioni espresse dalla Conferenza e ritenuto di recepire, esplicitare e dare attuazione alle indicazioni della Conferenza nella parte dispositiva del presente atto dirigenziale in forma di precisazioni e prescrizioni;

tenuto conto dell'assenza di evidenza diretta di eventi potenzialmente contaminanti e della non correlazione tra i superamenti della CSC del Mn riscontrati nelle acque sotterranee del sito e l'attività dell'ex fornace;

considerato che, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/06 *“nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati”*;

ritenuto, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 152/06, di dovere assumere quale CSC il valore di fondo definito nella relazione tecnica del GdL *“Valori di fondo Acque sotterranee e Suolo”* istituito presso la Direzione Tecnica di Arpae sopra richiamata per il parametro Manganese, nelle acque sotterranee del sito in oggetto;

considerato che il sito risulta pertanto *“non contaminato”* ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 152/06 in quanto le concentrazioni rilevate risultano inferiori al nuovo valore di concentrazione soglia di contaminazione assunto;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, è il Direttore Generale di ARPAE ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

su proposta del Responsabile del Procedimento sulla base degli esiti dell'istruttoria espletata;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di assumere** ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera b) ultimo periodo del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06, unicamente per le acque sotterranee della falda freatica dell'area in oggetto, la nuova concentrazione soglia di contaminazione pari a **947 µg/l** (massima concentrazione rilevata in sito) per il parametro **Manganese**, precisando che, per tutti gli altri parametri, restano valide le rispettive CSC indicate in Tab. 2 di All. 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06;
2. **di dichiarare** il sito "**non contaminato**" secondo la definizione di cui all'art. 240, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/06 (assenza di superamenti del VFN assunto a nuova CSC);
3. **di dichiarare concluso** il procedimento avviato a seguito della notifica ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 trasmessa dalla Fondazione Hospice Area Nord "San Martino" Onlus Ets relativamente al sito "ex Fornace del Budrighello" ubicato in Via Matteotti n. 344, località Pioppa, nel Comune di San Possidonio (MO), prescrivendo la chiusura per ritombamento dei piezometri presenti in sito;
4. **di informare** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati del SAC di Modena di ARPAE, con sede a Modena in Via Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;
5. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
6. **di trasmettere** copia del presente atto alla Fondazione Hospice Area Nord "San Martino" Onlus Ets, al Servizio Ambiente e al Servizio Urbanistica del Comune di San Possidonio (MO), al Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, al Servizio rifiuti e bonifica siti contaminati della Regione Emilia-Romagna, al Gruppo di Lavoro "*Valori di Fondo acque sotterranee e suolo*" istituito presso la Direzione Tecnica di ARPAE, al Servizio Territoriale di Modena di ARPAE - Unità Presidio territoriale di Carpi (MO) e al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena, ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Dr.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.